

FATTURAZIONE AD ESPORTATORI ABITUALI ED INVIO DELL'ESTEROMETRO: NOVITA' 2022

Fatture elettroniche emesse agli esportatori abituali dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse nei confronti di esportatori abituali, non imponibili ex articolo 8 comma 1, lett. c) del DPR 633/1972, ovvero i soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di intento, devono rispettare il nuovo tracciato XML della fattura ordinaria (Provvedimento AE n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021).

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 "Natura" il codice specifico N3.5 " non imponibili a seguito di dichiarazione di intento" e il protocollo di ricezione¹ della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" come di seguito specificato:

- nel campo "TipoDato" deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoTesto" deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- nel campo "RiferimentoData" deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

L'Amministrazione Finanziaria effettua specifici controlli al fine di verificare il possesso dei requisiti per essere qualificati come esportatore abituale. Nel caso di esito irregolare le dichiarazioni di intento sono invalidate e sono inviate:

- una comunicazione all'emittente la dichiarazione di intento con le motivazioni/anomalie riscontrate;

- una comunicazione al fornitore, destinatario della dichiarazione di intento, che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata. L'invalidazione della dichiarazione di intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SDI.

Modalità di invio dell'esterometro dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 saranno modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.

Questi dati, attualmente comunicati tramite il c.d. "esterometro", dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato xml previsto per la fattura elettronica. Il termine è stato differito dall'art. 5, co. 14-ter, del DL 146/2021 convertito in legge.

L'obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è già stata emessa una bolletta doganale oppure è già stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Nonostante i due adempimenti (fatturazione elettronica ed esterometro) siano distinti, ne risulta evidente la sostanziale identità del formato utilizzato per la creazione dei file e delle loro modalità di trasmissione.

Le nuove modalità di trasmissione prevederanno:

- per le operazioni attive, le modalità di emissione saranno le stesse delle fatture attive nazionali, con la creazione di

¹ composto da due parti, la prima di 17 cifre, la seconda di 6 cifre, separate dal segno " - " oppure dal segno " / "

- una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà un cliente estero; nel campo del tracciato “codice destinatario” andrà indicato il valore convenzionale XXXXXXX;
- per le operazioni passive, il soggetto che riceve la fattura cartacea dal fornitore estero dovrà generare un documento elettronico in formato xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SDI. Il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti: ▪ TD17 integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero; ▪ TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari; ▪ TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2 DPR 633/72. Nel campo “cedente/prestatore” andranno riportati i dati del soggetto estero con indicazione del paese di residenza, mentre nel campo “cessionario/committente” andranno indicati i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SDI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi. Nel campo del tracciato “codice destinatario” andrà indicato il valore convenzionale “XXXXXXX”.
- Resterà ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante lo SDI. Sarà ancora ammissibile l’integrazione cartacea (“tradizionale”) della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SDI.

La trasmissione dovrà essere effettuata:

- per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture che ne

certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o entro il 15 del mese successivo se differita);

- per le operazioni passive, entro il 15 del mese successivo a quello del ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Si riducono e si differenziano pertanto i termini per la comunicazione dei dati dell’esterometro.

Nuove sanzioni

La sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 sarà di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, sarà effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’esterometro sino al 30 giugno 2022

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere (“esterometro”) effettuate sino al 30 giugno 2022:

- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
- l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022.

Aggiornato al 17 gennaio 2022